

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ACAM 2.0- APS"



TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora in poi anche "CTS"), ed in particolare degli artt. 35 e segg., è costituita, su iniziativa dei 11¹ Soci Fondatori di cui all'atto costitutivo, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "**Associazione Commercianti Artigiani ed operatori economici Martano 2.0 – Associazione di Promozione Sociale**" (senza vincoli grafici), in forma abbreviata "**ACAM 2.0 – APS**" (di seguito anche "Associazione" per ragioni di brevità).

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse alla lingua italiana.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (dora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di democraticità in modo tale da favorire la più ampia partecipazione degli associati alla vita, all'attività e alle decisioni dell'Associazione.

(L'Associazione si vincola a riportare in tutta la corrispondenza gli estremi di iscrizione al RUNTS).

Articolo 2 - Sede dell'Associazione

La sede dell'Associazione è in Martano (LE) via Salvatore Trinchese 21.

Il Consiglio Direttivo può cambiare sede legale all'interno del medesimo comune senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Il **Consiglio Direttivo** può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 – Scopo

L'associazione ACAM 2.0 quale espressione della partecipazione degli operatori economici e professionali che si incontrano e si concertano per il bene e al servizio del territorio di Martano e della sua comunità, nonché della Grecia Salentina e del territorio pugliese, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, esostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata e nel più assoluto spirito di pluralismo al fine di:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- potenziare lo sviluppo commerciale del territorio e la sua promozione;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in formadi azione volontaria e/o mutualistica.

¹ Numero di soci modificato fondatori modificato dalla deliberazione dell'assemblea del 29/04/2022

Articolo 4 - Oggetto

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

ACAM 2.0, inoltre, può svolgere nello specifico attività strumentali e/o diverse a quelle sopra specificate sempre senza scopo di lucro e con finalità civiche e solidaristiche come quelle di seguito elencate volte a garantire un legame con il territorio, le sue tradizioni e la sua economia:

1. tutelare e rappresentare i settori economici cui appartengono gli associati innanzi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali;
2. promuovere l'elevazione culturale degli imprenditori e professionisti associati e attivare percorsi di formazione professionale a vantaggio degli associati e dei loro familiari, dei lavoratori favorendo e stimolando l'avvio dell'attività d'impresa, la libera iniziativa economica a vantaggio soprattutto delle giovani generazioni e del riscatto di persone economicamente più svantaggiate;
3. favorire l'incontro e la collaborazione con altri enti del Terzo Settore e con altre organizzazioni che operano sui medesimi scopi con l'obiettivo di favorire il commercio, il legame con il territorio la sua promozione nel mondo;
4. partecipare a concorsi, bandi gara, progettazione finalizzata a reperire fondi e finanziamenti allo scopo di garantire la realizzazione di interventi strumentali e finalizzati a realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo;
5. promuovere e organizzare servizi di consulenza e assistenza agli associati e alle loro imprese, quali quelli inerenti agli adempimenti tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali previdenziali e assistenziali, del credito e quanto altri occorrenti;
6. promuovere e proteggere le iniziative economiche, di sviluppo tecnico, artistico culturale e professionale;
7. garantire la cura, la protezione, la divulgazione e lo sviluppo delle arti e dei mestieri antichi e della tradizione locale;

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ACAM 2.0, si riserva di effettuare ogni attività ad essa funzionale nonché le e seguenti ulteriori attività:

1. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
4. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
5. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
6. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre

un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

7. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
8. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
9. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
10. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
11. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
12. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ACAM 2.0 APS può, in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, nonché della circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, e dei limiti di legge previsti esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.²

Articoli 5 – Volontari e lavoratori dipendenti

L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 – Durata

L'associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – Associati

Articolo 7 – Definizione di Associato (o "Socio")

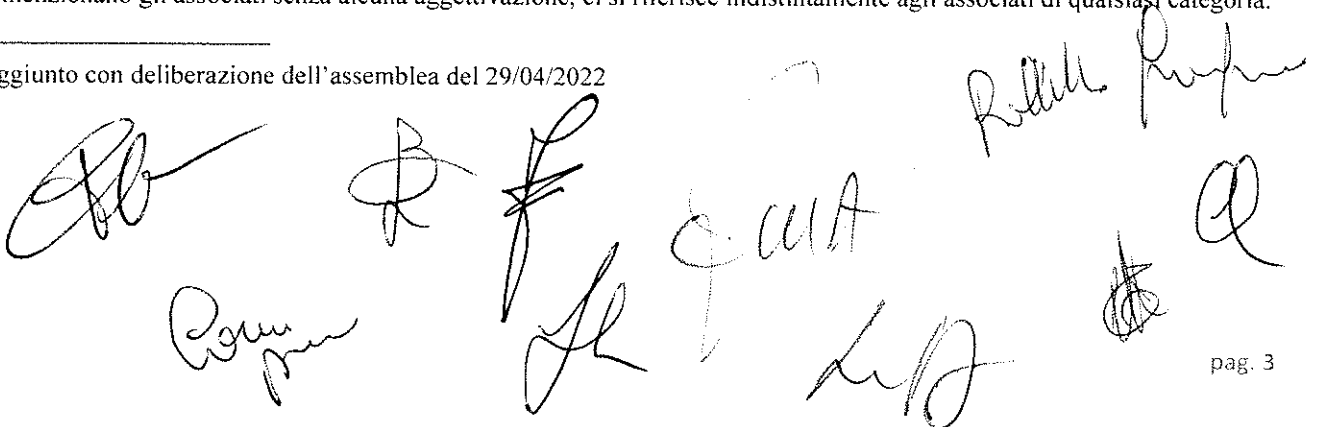
Sono membri dell'associazione (d'ora innanzi, "associato" o "socio", al plurale, gli "associati" o "soci") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) **associati Fondatori**, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- b) **associati Onorari**, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti ritenuti degni di benemerita da parte di ACAM 2.0;
- c) **associati ordinari**, i quali sono i membri dell'associazione diversi dai precedenti;

Quando si menzionano gli associati senza alcuna aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

²Comma aggiunto con deliberazione dell'assemblea del 29/04/2022



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp of the 'AGENZIA PROVINCIALE DI LECCE' (Provincial Agency of Lecce). The stamp contains the text 'AGENZIA PROVINCIALE DI LECCE' around the perimeter and 'UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE' in the center, with a small emblem in the middle.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato.

Possono essere ammessi quali associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'associazione.

Articolo 8 – Numero minimo di associati

ACAM 2.0 è fondata e composta dal numero minimo di associati previsto dal CTS.

Articolo 9 – Diritti e obblighi degli associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10 – Ammissione degli Associati

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da colui che abbia riportato condanne penali o abbia violato i principi elaborati nel Codice Etico di ACAM 2.0.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11 – Recesso

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 – Esclusione dell'Associato

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13 – Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione stessa.

Articolo 14 - Entrate

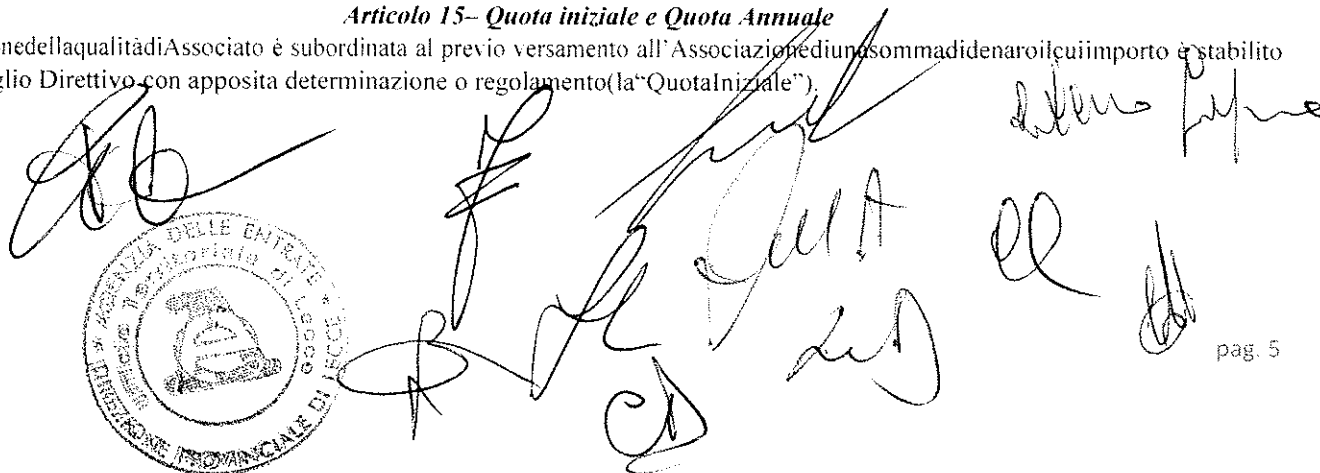
L'associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

1. il percepimento della Quota annuale;
2. il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'associazione;
3. gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;
4. le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'associazione;
5. i redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
6. raccolta fondi in occasione di manifestazioni o eventi associativi;
7. gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'associazione;
8. gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
9. i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
10. ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 15– Quota iniziale e Quota Annuale

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita determinazione o regolamento (la "Quota Iniziale").



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a circular official stamp of the 'Provincia di Lecce'. The stamp contains the text 'PROVINCIA DELLE ENTITÀ LOCALI', 'Provincia di Lecce', and 'PROMANCALE DI'. The signatures are written over and around this stamp and the text of Article 15.

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a. sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b. sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c. siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamento

L'ACAM 2.0 può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico, in qualsiasi modo organizzata, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a. il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b. nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17 – Irripetibilità di apporti e finanziamenti

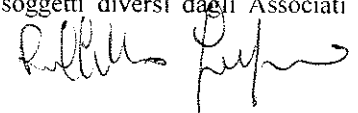
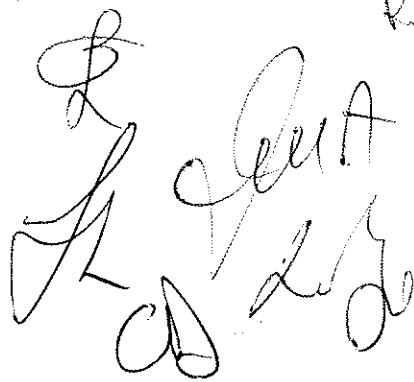
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18 – Incremento del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;



- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19 – Salvaguardia

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 -Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO IV – GOVERNO E AMMISTRAZIONE DI ACAM 2.0

Articolo 22 –Organi di ACAM 2.0

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a. l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente")
- d. il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- e. il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- f. il Tesoriere;
- g. il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- h. il Comitato Etico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo)
- i. l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- j. il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- k. il Collegio arbitrale;³

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.



³ Lettera aggiunta con deliberazione di modifica dello Statuto del 29/04/2022

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 23 – Principi generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea, inoltre:

- a. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- c. nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d. nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale e ne dispone la revoca;
- e. delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sulle modifiche dello Statuto;
- g. approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h. delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

L'Assemblea si svolge, di regola, a Martano o nel territorio della Provincia di Lecce.

Articolo 25 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza:

- a. agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica, risultanti dal Libro degli Associati;
- b. ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica comunicati da essi comunicati all'atto della loro nomina o successivamente.

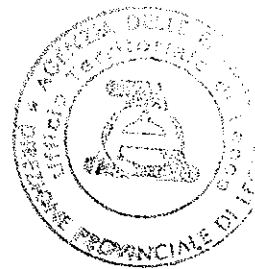
L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto



[Handwritten signatures and initials]

precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27 – Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- a. in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano;

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 3 deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

La partecipazione all'Assemblea, l'intervento e l'espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza, con modalità telematiche e per videoconferenza, purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato che in questo modo vi partecipa e vota.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a. sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d. sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Il Consiglio Direttivo

Articolo 28 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'Amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a. Nominare, scegliendolo tra i consiglieri il Presidente
- b. nominare, scegliendolo tra i Consiglieri il Vicepresidente e disporre la revoca



- c. nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- d. nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e/o l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- e. gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- f. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- g. approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- i. deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- j. deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- k. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno può nominare, anche per specifici compiti o scopi, un Comitato Esecutivo delegandogli specifici poteri.

Articolo 29 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 5 a un massimo 9 di Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In ottemperanza all'art. 26 comma 3 del Codice del Terzo settore l'assemblea dei soci nel nominare i componenti del Consiglio Direttivo tiene conto del possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai codici di comportamento redatti dall'associazione stessa, da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.⁴

Articolo 30 – Gratuità dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Eventuale compenso può essere accordato esclusivamente se il soggetto che ricopre l'incarico dovesse compiere a favore dell'associazione un'attività riguardante l'esercizio della propria professione o attività esclusivamente come retribuzione o compensazione del proprio lavoro svolto.⁵

Articolo 31 Durata e vicende dell'incarico

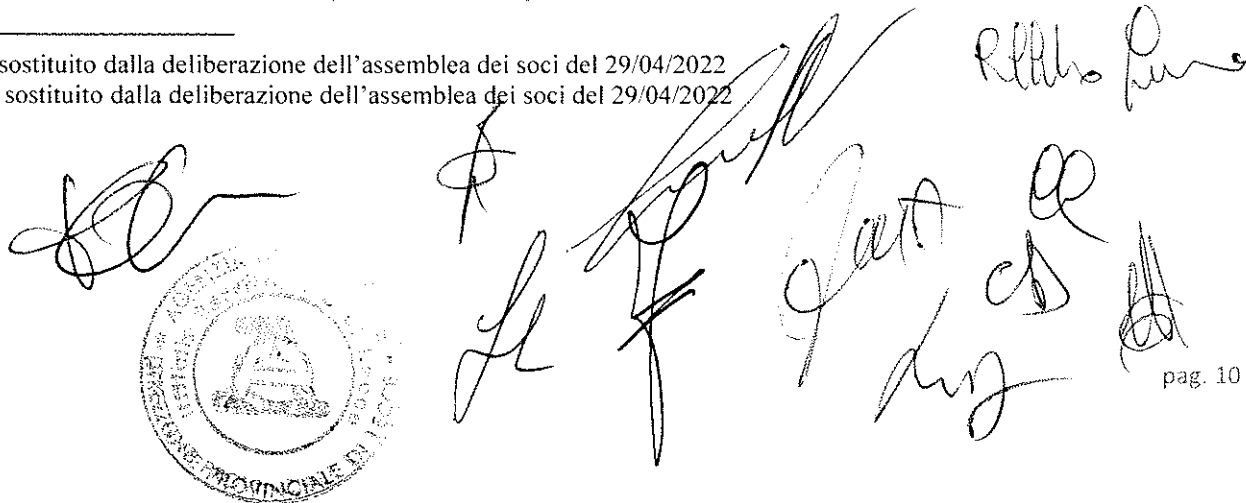
Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, questi viene immediatamente sostituito dal primo dei non eletti risultante dalla classifica derivante in occasione della procedura di nomina dell'organo. Se questi fosse impedito o non dovesse accettare subentra il successivo sempre nell'ordine di preferenza risultante dalla classifica dei risultati delle elezioni. Nel

⁴ Comma così sostituito dalla deliberazione dell'assemblea dei soci del 29/04/2022

⁵ Comma così sostituito dalla deliberazione dell'assemblea dei soci del 29/04/2022



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left, there is a circular official stamp of the 'PROVINCIA DI GENOVA' with a central emblem. The signatures are scattered across the lower right portion of the page, some overlapping the stamp and others the text.

caso nessuno fosse disponibile il componente sostitutivo, dovrà essere convocata con la massima urgenza l'assemblea dei soci per l'elezione del componente mancante.⁶

Articolo 32 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno due giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno dodici ore prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti la maggioranza dei Consiglieri e di tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo della collegialità e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze anche in modalità on line condivisa in modo che possa essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di partecipare adeguatamente allo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- e) Ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere scelta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34 – Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

⁶ Comma così sostituito dalla deliberazione dell'assemblea dei soci del 29/04/2022



Articolo 35 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite *procure ad acta, ad negotia e ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36 Presidente e Vice Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

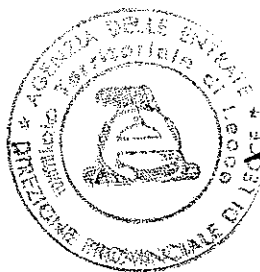
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee degli associati, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 38 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.



Handwritten signatures and initials are present below the stamp, including a large signature on the left, several smaller ones in the center and right, and the initials "CD" at the bottom right.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisore Legale e Collegio Arbitrale⁷

Articolo 39 – Composizione dell'Organo di Controllo

ACAM 2.0 al fine di dare valore e aumentare la reputazione etica e sociale può decidere di istituire volontariamente l'Organo di Controllo qualora non ricorrano i requisiti per cui è obbligatoria la sua presenza in associazione.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

All'Organo di controllo può essere affidato il compito o la funzione di Comitato etico e allo stesso viene garantita la più alta autonomia indipendenza per consentire l'esercizio della sua funzione nella massima professionalità.

Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- b) soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche;
- c) soggetti dotati di idonea professionalità in termini di responsabilità penale delle organizzazioni, protezione dati e compliance aziendale.

Articolo 40 – Ineleggibilità e decadenza dell'Organo di Controllo

Si applicano all'Organo di Controllo le cause di ineleggibilità e di decadenze previste sin dall'art. 30 del CTS.

Articolo 41 – Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile continuativamente per tre volte.

Articolo 42 – Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

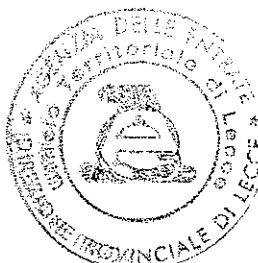
- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

L'Organo, se collegiale, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un membro del Collegio stesso.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

⁷ Titolo della sezione modificato con deliberazione assemblea dei soci del 29/04/2022



L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

In caso di Organi di Controllo collegiale, alla prima riunione questi approva una bozza di regolamento di funzionamento da sottoporre al Presidente di ACAM 2.0 - APS per la presa d'atto in seno al Consiglio Direttivo.

Articolo 43 – Compenso all'Organo di Controllo

All'Organo di controllo è assicurato un congruo compenso e un budget operativo idoneo a favorire la sua funzione con professionalità e indipendenza.

Di tale compenso deve essere data idonea pubblicità nel sito internet di ACAM 2.0.

Articolo 44 – Esercizio della funzione di revisione legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45 – Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 45 bis – Il Collegio Arbitrale⁸

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, come la eventuale esclusione di cui all'art. 12, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Camera della Camera di Commercio di Lecce. Il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

TITOLO V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46 – Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46 – Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48 – Bilancio sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.

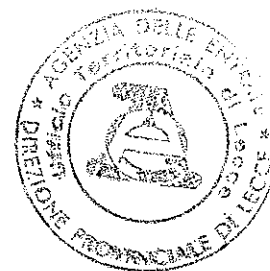
Articolo 49 – Scritture contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 50 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo (se nominato);
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (se nominato).



⁸ Articolo aggiunto con deliberazione assemblea dei soci del 29/04/2022

In conformità dall'art. 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tramite richiesta formale da presentare per iscritto all'associazione.

Un apposito regolamento potrà disciplinare le modalità di visione e di rilascio delle copie ed eventuali diritti di copia.⁹

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 51 – Devoluzione del Patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - Arbitrato

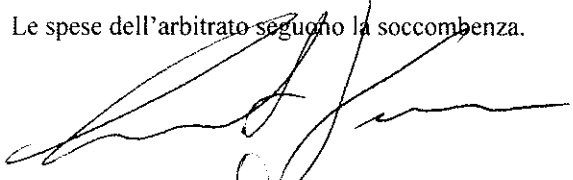
Articolo 52 – Clausola compromissoria

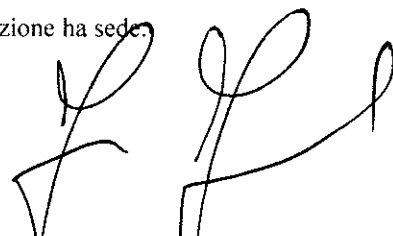
Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Lecce o presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

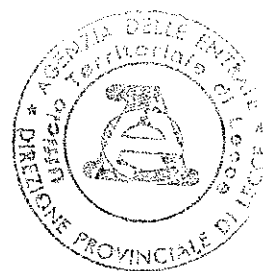
Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.


Michele Eni


Carmine Eni

M/esp. Autorette. Lecce
Riz. De
Carmine Eni
Carmine Eni





⁹ I commi 2 e 3 dell'art. 50 sostituiscono tutti i precedenti commi successivi al primo in forza di deliberazione dell'assemblea del 29/04/2022



